

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

VI Commissione - Resoconto di martedì 10 novembre 2009

(omissis)

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

C. 2426 Golfo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia preliminarmente come la Commissione Finanze e Tesoro del Senato dovrebbe avviare, nella seduta odierna, l'esame di due proposte di legge aventi oggetto identico a quello del provvedimento che la Commissione si accinge ora ad esaminare. Ritiene pertanto opportuno stabilire, attraverso le intese tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato previste dall'articolo 78 del Regolamento, quale ramo del Parlamento debba procedere prioritariamente nell'esame dell'intervento legislativo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2426 Golfo, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. Evidenzia quindi come la ragione fondamentale che ha spinto i presentatori a formulare una proposta di legge volta a favorire un maggiore equilibrio tra i generi sessuali nella partecipazione agli organi di amministrazione delle società quotate sia il bassissimo numero di donne presenti negli organi di amministrazione delle società italiane, in particolare per quanto riguarda le società quotate in borsa.

Secondo i dati richiamati dalla relazione illustrativa della proposta, le statistiche della Commissione europea indicano infatti che l'Italia è ventinovesima (su 33 Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate (e conta solo il 4 per cento di amministratori di sesso femminile, contro una media dell'Unione europea a 27 membri dell'11 per cento) seguito solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo.

Dati ancora più preoccupanti emergono qualora si considerino i consigli di amministrazione delle prime trecento società europee, di cui 23 italiane: in tale contesto, infatti, la *European Professional Women Network* indica che, in seno a tali 23 società italiane, su 375 posti negli organi di amministrazione, solo 8 sono occupate da esponenti del sesso femminile, inchiodando l'Italia al sedicesimo posto, su 17, della relativa classifica.

Tale situazione, oltre a segnalare i ritardi nel raggiungimento di un'effettiva parità tra i generi, costituisce un elemento di ritardo culturale che pregiudica il grado di internazionalizzazione delle

imprese italiane e rischia di allargare la distanza del nostro sistema economico rispetto al contesto internazionale, nel quale si osserva la tendenza delle società più importanti sul mercato ad aprire in misura sempre maggiore i propri organi di amministrazione a professionisti di nazionalità diversa da quella della società, in particolare di sesso femminile.

Rileva quindi come il tema affrontato dalla proposta di legge non costituisca solo un problema di «genere», di tutela, cioè, dei diritti delle donne, ma rappresenti soprattutto un problema di modernizzazione e di rafforzamento del tessuto economico e professionale del Paese, il quale deve potersi avvalere, per sostenere le sfide poste dalla concorrenza internazionale, delle risorse umane, intellettuali ed imprenditoriali delle donne, anche attraendo le migliori intelligenze manageriali femminili presenti sul mercato europeo e internazionale.

Inoltre, il superamento di questa situazione di grave squilibrio tra generi rappresenta un elemento fondamentale per migliorare la mobilità sociale del Paese, la quale costituisce a sua volta una delle molle fondamentali per lo sviluppo, non solo economico, dell'Italia.

Evidenzia infatti come la sostanziale marginalità delle risorse professionali femminili costituisca la spia di incrostazioni storiche e culturali che rischiano di condannare il Paese, nel lungo periodo, alla stagnazione, e come un maggiore coinvolgimento delle donne all'interno delle imprese potrebbe rappresentare uno stimolo potente all'innovazione del sistema.

Inoltre, una partecipazione più attiva e qualificata dell'universo femminile ai segmenti elevati della vita professionale ed imprenditoriale potrebbe favorire il superamento dell'attuale crisi delle classi dirigenti, contribuendo ad eliminare meccanismi familistici o di cooptazione e ad orientare i processi di selezione verso logiche improntate maggiormente al merito.

In tale contesto sottolinea come le norme recate dalla proposta di legge trovino interessanti precedenti in altri ordinamenti europei, nei quali sono state già adottate misure positive, in alcuni casi ben più incisive, per incentivare la partecipazione delle donne alla vita societaria.

In particolare, la Norvegia ha approvato nel 2003 una legge in materia che impone alle aziende una presenza minima del 40 per cento di donne negli organi esecutivi, a pena di scioglimento, che ha comportato in quel Paese un drastico incremento della percentuale dei dirigenti di sesso femminile, che è passata dal 6 per cento del 2001 al 33 per cento.

In tale contesto evidenzia peraltro come un intervento di sostegno alla presenza delle donne nei settori «alti» del mondo imprenditoriale dovrebbe accompagnarsi ad una riflessione, più ampia e generale, sulle tematiche della partecipazione femminile al mondo del lavoro legale, che tuttavia esulano dall'ambito della proposta di legge in esame e dalle stesse competenze della Commissione Finanze. A tale proposito ricorda infatti come il livello di occupazione femminile in Italia risulti ancora particolarmente basso rispetto alla media raggiunta dai Paesi dell'Unione europea, e costituisca, com'è noto, uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro nazionale.

Passo quindi ad analizzare il contenuto della proposta di legge, essa si compone di soli 2 articoli. L'articolo 1 inserisce due nuovi commi nell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale detta disposizioni in materia di elezione e composizione del consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate.

In particolare il nuovo comma 1-bis stabilisce che gli statuti delle società quotate prevedano che il riparto degli amministratori da eleggere è effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. La disposizione specifica che tale equilibrio si intende raggiunto quando almeno un terzo dei componenti eletti dell'organo amministrativo della società appartiene al genere meno rappresentato all'interno dell'organo stesso.

La norma sembra doversi intendere nel senso che l'introduzione negli statuti delle società quotate di criteri per l'equilibrio tra i generi sessuali nella composizione degli organi di amministrazione è obbligatorio, e non rappresenta una mera facoltà per le società; ciò risulta del resto confermato dal tenore della relazione illustrativa allegata alla proposta di legge.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della previsione, dal momento che la novella è riferita

al solo articolo 147-ter del TUF, il quale regola l'elezione e composizione del consiglio di amministrazione, essa si estende solo alle società quotate che utilizzino il modello societario cosiddetto «tradizionale», che prevede la presenza dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Viceversa, il tenore letterale della disposizione indica che essa non si applicherebbe alle società che utilizzino il sistema cosiddetto «duale», articolato in un consiglio di sorveglianza ed in un consiglio di gestione, la cui composizione è oggetto di specifica previsione da parte dell'articolo 147-*quater* del TUF, né alle società che, ai sensi degli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, adottino il sistema «monastico», basato sul consiglio di amministrazione e su un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Tale scelta normativa può essere certamente oggetto di ulteriore riflessione.

Quanto al merito della nuova previsione, essa è formulata in termini neutri, in quanto la riserva di un terzo dei posti in consiglio non si applica in riferimento al genere maschile o a quello femminile, ma al genere che risulti meno rappresentato nel consiglio: pertanto la norma si applicherebbe anche qualora la componente meno rappresentata risultasse quella maschile.

Tale formulazione è evidentemente finalizzata a definire una norma di generale applicazione, nonché ad evitare, come indicato dalla relazione illustrativa, che essa possa risultare discriminatoria e dunque passibile di sollevare rilievi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza dei sessi dinanzi alla legge, sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

Inoltre la previsione, come ricordato in precedenza, si riferisce alle sole società quotate: si tratta, evidentemente, di una delle opzioni che sarebbero state tecnicamente percorribili, e che risponde a diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, in tal modo si circoscrive l'impatto cogente, e, dunque, dirigistico della norma, al fine di realizzare un equilibrio rispetto alla salvaguardia della libertà di iniziativa economica, anch'essa costituzionalmente riconosciuta dall'articolo 41 della Carta fondamentale.

In secondo luogo, previsioni che impongano limiti minimi all'equilibrio tra i generi nell'ambito degli organismi societari meglio si inseriscono nella realtà delle società quotate, le quali, proprio in quanto strutturalmente aperte alla partecipazione del pubblico al capitale, dovrebbero impiegare modelli di gestione più strutturati ed «oggettivi», che meglio si prestano ad una regolamentazione analitica sulla composizione degli organi di amministrazione.

Ben più problematico risulterebbe invece sottoporre a tali regole le società non quotate, in particolare le società di persone e quelle a responsabilità limitata, caratterizzate molto spesso da assetti di controllo prevalentemente familiare e da una struttura organizzativa più semplice, le quali rappresentano una quota molto ampia del panorama imprenditoriale italiano, e che mal si attaglierebbero ad un siffatto, penetrante intervento pubblicistico.

Inoltre tale opzione consente di ancorare le nuove previsioni al quadro normativo, ricco ed articolato, del TUF, in cui gli interventi pubblicistici nella sfera organizzativa delle società trovano fondamento nell'esigenza di garantire la tutela costituzionale del risparmio, e che già detta disposizioni specifiche in materia di composizione dei consigli di amministrazione.

In merito alla previsione del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 147-ter del TUF ritiene comunque opportuno approfondire la sua compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, e, soprattutto, di libertà dell'iniziativa economica di cui all'articolo 41.

Il nuovo comma 1-*ter* demanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il compito di stabilire, con proprio regolamento che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-*bis*.

A tale proposito rileva come la definizione delle sanzioni, soprattutto penali, ma anche solo amministrative, applicabili in caso di violazione dell'obbligo di cui al nuovo comma 1-*bis*, non possa essere lasciato ad una fronte normativa secondaria quale l'atto regolamentare, per di più in assenza di ogni indirizzo da parte del legislatore circa gli elementi essenziali della sanzione stessa,

in considerazione della riserva di legge vigente in materia ai sensi degli articoli 23 e 25 della Costituzione.

Possono inoltre sollevarsi dubbi circa l'opportunità di introdurre sanzioni in materia, le quali potrebbero risultare sproporzionate rispetto alla violazione.

L'articolo 2 disciplina gli aspetti temporali relativi alle nuove norme introdotte dall'articolo 1, prevedendo che le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del TUF si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Rammenta infine che al Senato sono state presentate le proposte di legge A.S. 1719 Germontani e A.S. 1819 Bonfrisco, di contenuto quasi identico a quello della proposta di legge in esame, le quali saranno anch'esse esaminate dalla 6^a Commissione del Senato a partire dalla seduta odierna. A tale proposito condivide l'esigenza, già sottolineata dal Presidente, di promuovere le opportune intese tra il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato al fine di coordinare i lavori delle due Commissioni.

Ritiene quindi utile procedere ad una serie di audizioni per approfondire le tematiche coinvolte dall'intervento legislativo.

Lella GOLFO (PdL) ringrazia il relatore per l'esauriente illustrazione della sua proposta di legge, la quale trae spunto dall'esperienza da lei stessa maturata all'interno della Fondazione Bellisario relativamente alle problematiche concernenti la partecipazione delle donne al mondo delle imprese italiane.

A tale proposito sottolinea il dato, estremamente significativo, secondo cui, su un numero totale di circa 2.800 posti nei consigli di amministrazione delle società quotate italiane, solo 167 sono attualmente occupati da persone di sesso femminile, rilevando come tale semplice elemento di fatto sia sufficiente a giustificare l'esigenza di rafforzare la presenza femminile degli organi di amministrazione di tali società.

Ricorda quindi che il testo della proposta di legge è stato inviato a tutte le società italiane quotate, molte delle quali (circa 67) hanno espresso su di essa una valutazione sostanzialmente positiva e che, nel medesimo contesto, si è proceduto, nei giorni scorsi, alla costituzione di un comitato di sostegno al provvedimento legislativo. Ritiene quindi che tanto il mondo imprenditoriale quanto l'opinione pubblica italiana abbiano raggiunto un'adeguata consapevolezza in ordine a tale problematica, e che sia pertanto maturo un intervento del legislatore in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide la proposta del relatore di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, ad una serie di audizioni, le quali saranno precisate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, della Commissione, quando saranno state raggiunte le intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.